

Parti

Ricorrente: «Sveda» UAB

Resistente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

con l'intervento di: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Dispositivo

L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso di conferire, in circostanze come quelle del procedimento principale, a un soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte per l'acquisto o per la fabbricazione di beni d'investimento intesi a un'attività economica progettata, di turismo rurale o ricreativo, i quali siano direttamente destinati all'utilizzo gratuito da parte del pubblico, ma possano consentire la realizzazione di operazioni soggette a imposta, se sussiste un nesso diretto e immediato tra le spese connesse alle operazioni a monte e una o più operazioni a valle che danno diritto a detrazione ovvero con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di elementi oggettivi.

(¹) GU C 175 del 10.6.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «EasyPay» AD, «Finance Engineering» AD/ Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut

(Causa C-185/14) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Servizio di vaglia postale — Direttiva 97/67/CE — Ambito di applicazione — Normativa nazionale che attribuisce un diritto esclusivo di fornitura del servizio di vaglia postale — Aiuto di Stato — Attività economica — Servizi di interesse economico generale)

(2015/C 414/05)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrenti: «EasyPay» AD, «Finance Engineering» AD

Convenuti: Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut

Dispositivo

1) La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretata nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione il servizio di vaglia postale mediante il quale il mittente, in questo caso lo Stato, trasferisce importi in denaro ad un destinatario attraverso l'operatore tenuto a fornire il servizio postale universale.

- 2) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui l'attività di vaglia postale che consente l'erogazione delle pensioni costituisca un'attività economica, comunque non rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione la concessione da parte di uno Stato membro del diritto esclusivo di procedere all'erogazione delle pensioni mediante vaglia postale ad un'impresa come quella di cui al procedimento principale, laddove tale servizio costituisca un servizio di interesse economico generale la cui compensazione rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate da tale impresa per assolvere il suo obbligo di servizio pubblico.

⁽¹⁾ GU C 194 del 24.6.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 ottobre 2015 — AC-Treuhand AG/Commissione europea

(Causa C-194/14 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzatori a base di stagno e degli stabilizzatori termici ESBO/esteri — Articolo 81, paragrafo 1, CE — Ambito di applicazione — Impresa di consulenza che non opera nel mercato di riferimento — Nozioni di «accordo tra imprese» e di «pratica concordata» — Calcolo dell'importo delle ammende — Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende — Competenza estesa al merito)

(2015/C 414/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AC-Treuhand AG (rappresentanti: C. Steinle, I. Bodenstein e C. von Köckritz, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Leupold, F. Ronkes Agerbeek e R. Sauer, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La AC-Treuhand AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 184 del 16.6.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien — Austria) — Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH

(Causa C-245/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 1896/2006 — Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento — Opposizione tardiva — Articolo 20, paragrafo 2 — Domanda di riesame dell'ingiunzione di pagamento europea — Eccezione di incompetenza del giudice d'origine — Ingiunzione di pagamento europea emessa per errore tenuto conto dei requisiti previsti dal regolamento — Assenza di carattere «manifesto» — Insussistenza di circostanze «eccezionali»)

(2015/C 414/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien